



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT
Divisione Finanziamento

Ufficio federale dei trasporti, maggio 2016

Revisione totale dell'ordinanza sul trasporto di merci

Rapporto esplicativo

N. dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Indice

1.	Premesse.....	3
2.	Commenti alle singole disposizioni	7
2.1	Revisione totale dell'ordinanza sul trasporto di merci.....	7
2.2	Modifiche dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti dell'UFT (OseUFT)	32
2.3	Modifiche dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie	33
2.4	Modifiche dell'ordinanza del 6 marzo 2005 sul traffico pesante (OTTP)	33
2.5	Modifiche dell'ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza (OSAS)	34
2.6	Modifiche dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (Oferr).....	34
2.7	Modifiche dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)	35
2.8	Modifiche dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV).....	35
2.9	Modifiche dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)	36



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

1. Premesse

Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso alle Camere federali il messaggio concernente la revisione totale della legge sul trasporto di merci (LTM; 14.036). Il progetto, approvato dal Parlamento il 25 settembre 2015, prevede una concezione globale per il promovimento del traffico merci sull'intero territorio nazionale. Con la revisione totale della legge sul trasporto di merci, la legge federale del 5 ottobre 1990¹ sui binari di raccordo ferroviario (LBR) e la previgente legge del 19 dicembre 2008² sul trasporto di merci (LTM) vengono concentrate in un'unica legge. Il progetto prevede inoltre modifiche della legge federale del 22 marzo 1985³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin), della legge federale del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale (LCStr) e della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie (Lferr).

Il progetto è strettamente correlato a quello per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF); le relative decisioni e gli adeguamenti di ordinanze sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016. Pertanto, le decisioni relative alla revisione totale della LTM, e insieme ad esse gli adeguamenti di ordinanza, dovranno essere posti in vigore il 1° luglio 2016, ossia il più presto possibile.

Oggetto

A seguito della revisione totale della LTM, viene sottoposta a revisione totale anche la pertinente ordinanza del 4 novembre 2009⁶ sul trasporto di merci (OTM). Sulla scorta della revisione totale è prevista anche l'abrogazione dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁷ sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe) e dell'ordinanza del 26 febbraio 1992⁸ sui binari di raccordo (OBR) e la loro integrazione in una nuova «ordinanza sul trasporto di merci» («nOMT»). Le disposizioni della previgente OTM vengono definitivamente abrogate, ad eccezione delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose.

¹ RS 742.141.5

² RS 742.41

³ RS 725.116.2

⁴ RS 741.01

⁵ RS 742.101

⁶ RS 742.411

⁷ RS 740.12

⁸ RS 742.141.51



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

In questo contesto è inoltre previsto un adeguamento delle seguenti ordinanze (cfr. allegato dell'OTM):

ordinanza del 4 novembre 2009⁹ sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie;
ordinanza del 6 marzo 2000¹⁰ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP);
ordinanza del 15 giugno 2001¹¹ sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS);
ordinanza del 23 novembre 1983¹² sulle ferrovie (Oferr);
ordinanza del 25 novembre 1998¹³ sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti (ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT);
ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁴ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD);
ordinanza del 4 novembre 2009¹⁵ sul trasporto di viaggiatori (OTV);
ordinanza del 31 ottobre 2012¹⁶ concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont).

Panoramica degli adeguamenti d'ordinanza

Tutte le ordinanze che attualmente poggiano sulla vigente LTM o sulla LBR devono essere rivedute, poiché dopo la revisione totale della LTM dipenderanno da una nuova base legale. Sulla scia di questi adeguamenti di carattere formale, nei testi delle ordinanze vengono integrate, per quanto utile o necessario, anche modifiche materiali.

Ordinanza	Breve commento	Capitolo
Ordinanza del 4 novembre 2009 sul promovi- mento del trasporto di merci per ferrovia (OP-	Revisione totale; le tre ordinanze vengono abrogate e il loro conte-	2.1

⁹ RS 531.40

¹⁰ RS 641

¹¹ RS 741.622

¹² RS 742.141.1

¹³ RS 742.102

¹⁴ RS 742.412

¹⁵ RS 745.11

¹⁶ RS 930.111.4



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

TMe; RS 740.12)	nuto viene concentrato in una «nuova» ordinanza sul trasporto di merci.	
Ordinanza del 26 febbraio 1992 sui binari di raccordo (OBR; RS 742.141.51)		2.1
Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (ordinanza sul trasporto di merci, OTM; RS 742.411)		2.1
Ordinanza del 4 novembre 2009 sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie (RS 531.40)	Adeguamento nell'ingresso e sostituzione di un'espressione in tutta l'ordinanza.	2.2
Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811)	Adeguamenti delle disposizioni concernenti la restituzione della TTPCP per i percorsi iniziali e finali nel traffico combinato.	2.3
Ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie	Complementi a due articoli, secondo i quali ai fini dell'emanazione delle prescrizioni sulla circolazione dei treni e delle DE-Oferr occorre considerare i requisiti specifici per i binari di raccordo.	2.5



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti (ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT; RS 742.102)	Adeguamento della formulazione, dato che l'UFT non emana più decisioni di consenso per i binari di raccordo. L'ammontare degli emolumenti rimane invariato.	2.6
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)	Stralcio dei rimandi alle disposizioni d'esecuzione del DATEC, non esistenti.	2.8
Ordinanza del 15 giugno 2001 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS; RS 741.622)	Queste tre ordinanze riguardanti le merci pericolose si basano sulla previgente LTM. Dato che questa subirà una revisione totale, nell'ingresso delle ordinanze in questione occorre inserire il pertinente articolo della nuova LTM; in parte vengono anche adottati piccoli adeguamenti materiali.	2.4
Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412)		2.7
Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont; RS 930.111.4)		2.9

Il progetto di revisione totale della legge sul trasporto di merci prevede tra l'altro anche alcune modifiche della Lferr. Con i nuovi strumenti (programma e piani di utilizzazione della rete) la Confederazione intende provvedere a una ripartizione sensata delle capacità disponibili della rete ferroviaria tra i gruppi di utenti del traffico viaggiatori e del traffico merci e a un'opportuna utilizzazione di tali capacità. Ciò richiede adeguamenti dell'ordinanza del 14 ottobre 2015¹⁷ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul

¹⁷ RS 742.120



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF) e dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁸ concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF).

Tali adeguamenti d'ordinanza sono stati oggetto di un'indagine conoscitiva distinta. Le modifiche degli articoli 9a, 9b e 9c Lferr e delle relative disposizioni esecutive nell'OCPF e nell'OARF entreranno in vigore sei mesi dopo, ossia il 1° gennaio 2017.

Basi legali

- Il messaggio del 30 aprile 2014 concernente la revisione totale della legge sul trasporto di merci, che fa da fondamento ai qui proposti adeguamenti, è disponibile in Internet al seguente indirizzo: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/3253.pdf>
- Legge federale del 25 settembre 2015 sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (legge sul trasporto di merci, LTM), disponibile in Internet al seguente indirizzo: <https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2015/5993.pdf>

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Revisione totale dell'ordinanza sul trasporto di merci

I più importanti adeguamenti a livello di ordinanza derivano dalla revisione totale della legge sul trasporto di merci (LTM). Quest'ultima comprende ora anche disposizioni che in precedenza rientravano nella LBR. Gli adeguamenti normativi vengono concretizzati principalmente nell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM). Come l'omonima legge, anche questa ordinanza viene sottoposta a una revisione totale.

L'OPTMe, l'OBR e l'OTM vengono abrogate. Le disposizioni che rimangono vengono concentrate in un'unica nuova ordinanza e completate con nuove disposizioni risultanti dalla nuova LTM, totalmente riveduta. In aderenza al titolo di quest'ultima, la nuova ordinanza sarà denominata ordinanza sul trasporto di merci (OTM). La struttura della nuova ordinanza rispecchia la struttura della LTM totalmente riveduta e si articola nei seguenti capitoli:

¹⁸ RS 742.122



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Sezione 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Contributi d'investimento

Sezione 3: Contributi d'esercizio

Sezione 4: Contributi d'investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia

Sezione 5: Contributi d'investimento e d'esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompagnati

Sezione 6: Concessione del raccordo, pianificazione e costruzione dei binari di raccordo

Sezione 7: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo

Sezione 8: Deroghe alle prescrizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo

Sezione 9: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile per i binari di raccordo

Sezione 10: Vigilanza sui binari di raccordo

Sezione 11: Disposizioni finali

Tutte queste disposizioni sono compatibili con l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri). Secondo l'articolo 35 dell'Accordo, la Svizzera è autorizzata a sostenere finanziariamente i trasporti su rotaia. Gli strumenti di promovimento descritti nel presente progetto non provocano distorsioni della concorrenza sproporzionate; sono inoltre concepiti in modo non discriminatorio, affinché ne possano beneficiare anche imprese estere. Sono pertanto rispettati i principi enunciati all'articolo 32 dell'Accordo.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L'ordinanza contiene in particolare le disposizioni d'esecuzione della LTM totalmente riveduta.

Art. 2 Definizioni

Lett. c.

Secondo la definizione legale contemplata all'articolo 2 lettera c OTM, i binari di raccordo sono i binari che non appartengono né all'infrastruttura né alle imprese ferroviarie ai sensi della Lferr né alle ferro-

¹⁹ RS 0.740.72



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

vie. Salvo riferimento esplicito all'applicabilità della legislazione ferroviaria, questi binari sono esclusi dal campo d'applicazione della Lferr. L'articolo 2 lettera c OTM prevede inoltre che per essere assoggettato all'ordinanza il binario deve servire esclusivamente al trasporto di merci.

Alcuni casi particolari, quali ad esempio i binari che servono a collegare depositi di società ferroviarie storiche non concessionarie, erano sinora trattati come binari di raccordo come soluzione provvisoria. Ora questi binari fanno parte delle ferrovie (art. 62 cpv. 3 Lferr).

I binari possono essere raggruppati in cinque categorie:

- binari che fanno parte dell'infrastruttura (art. 62 cpv. 1 e 2 Lferr);
- binari che fanno parte delle ferrovie, ma non dell'infrastruttura (art. 62 cpv. 3 Lferr);
- binari di raccordo;
- binari sottoposti alla legge militare;
- altri binari che rientrano nella competenza dei Cantoni.

La definizione di binario di raccordo comprende non solo i binari di per sé, ma anche i pertinenti impianti, quali ad esempio linee di contatto e impianti di sicurezza o manufatti (ad es. ponti).

Per quanto concerne gli impianti delle ferrovie storiche (con o senza concessione federale) precisiamo che, non essendo tali impianti sottoposti alle disposizioni della LTM e dell'OTM, non vi è un trasferimento della proprietà del dispositivo di raccordo (cfr. art. 27 cpv. 2 LTM).

Lett. d.

Lo scambio di raccordo è ora compreso nell'infrastruttura ferroviaria (cfr. art. 27 cpv. 2 LTM); ciò riguarda anche gli impianti della linea di contatto, di corrente di ritorno e di messa a terra (cfr. all. 4 Oferr²⁰) come pure gli scambi di protezione, gli apparecchi di sviamento ed eventuali segnali, compreso il loro collegamento all'impianto di sicurezza. Questa disposizione è tecnicamente corretta, poiché lo scambio di raccordo, lo scambio di protezione, i segnali e il relativo collegamento all'impianto di sicurezza costituiscono un'unità sul piano tecnico.

Per quanto concerne gli impianti della linea di contatto, il limite tra l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto di raccordo si trova, salvo altre regolamentazioni contrattuali, all'altezza del separatore.

²⁰ RS 742.141.1



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

In futuro tale limite sarà indicato visivamente dalle tavole «Inizio binario di raccordo» e «Fine binario di raccordo» secondo la cifra 2.6.12 R. 300.2. delle Prescrizioni svizzere del 15 dicembre 2014²¹ sulla circolazione dei treni (PCT).

Art. 3 Trasporto di merci pericolose

Questa disposizione corrisponde per analogia all'articolo 1 dell'ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia, che viene abrogata nell'ambito della revisione totale dell'OTM.

Sezione 2: Contributi d'investimento

Art. 4 Contributi e mutui

Questo articolo definisce i principi applicabili alla concessione di contributi e mutui in virtù dell'articolo 8 LTM. In Svizzera vengono accordati soltanto contributi a fondo perso, mentre per gli impianti all'estero possono essere concessi anche mutui rimborsabili senza interessi.

Il criterio per la valutazione oggettiva dell'importanza di un impianto all'estero è rappresentato dal contributo dell'impianto al trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia ai sensi della legge del dicembre 2008²² sul trasferimento del traffico merci (LTrasf) in quanto obiettivo rilevante sotto il profilo della politica dei trasporti. In base a questa classificazione, le risorse vengono accordate come mutui rimborsabili senza interessi, contributi a fondo perso o una combinazione delle due forme di sovvenzionamento.

Cpv. 3

Per la Confederazione, è di fondamentale interesse che i mutui accordati attingendo a risorse federali per impianti di trasbordo del traffico combinato all'estero vengano rimborsati. Questo imperativo comporta la necessità di garanzie a concorrenza del rischio, ragion per cui i mutui concessi dalla Confederazione a titolo di contributi d'investimento nell'ambito della presente ordinanza vengono accordati e versati soltanto a fronte di adeguata garanzia, come del resto già previsto dalla vigente prassi.

La nuova disposizione introduce al tempo stesso la possibilità di esigere un pegno immobiliare o una garanzia bancaria anche per i contributi a fondo perso. Questa soluzione sottolinea l'importanza e l'interesse, per la Confederazione, di poter contare su un esercizio continuativo e sostenibile degli impianti. Le garanzie bancarie sono accettate solo se costituite presso un istituto bancario classificati

²¹ RS 742.173.001

²² RS 740.1



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

nella classe di rating più alta. In caso di garanzie di istituti bancari esteri, questi ultimi devono disporre di una sede in Svizzera; inoltre, il foro competente deve essere quello di Berna.

Cpv. 4

Per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato sono concessi mutui rimborsabili condizionatamente senza interessi, in deroga al principio previsto al capoverso 1. Nel caso di mutui rimborsabili condizionatamente non vi è rimborso sempreché il manufatto sia stato terminato e sia utilizzato per lo scopo previsto. L'impianto deve essere tuttavia attivato nella contabilità finanziaria del beneficiario del contributo d'investimento. Questa forma di concessione di fondi è usuale per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Nelle decisioni sulla LTM il Parlamento ha sottolineato che i Porti Renani Svizzeri sono infrastrutture portuali d'importanza nazionale; si pone quindi in generale la questione di una partecipazione federale a queste infrastrutture. Qualora in seguito il Consiglio federale e/o il Parlamento dovessero ritenere politicamente opportuna una partecipazione della Confederazione ai Porti Renani Svizzeri, i mutui rimborsabili condizionatamente potrebbero essere convertiti in capitale proprio senza ripercussioni sulle finanze federali. Se il contributo federale fosse invece concesso sotto forma di contributi a fondo perso, per acquistare più tardi, a seguito di una decisione politica, una quota di partecipazione ai Porti, la Confederazione dovrebbe mettere mano a ulteriori fondi.

Art. 5 Presupposti

Cpv. 1

I volumi minimi da trasportare secondo l'ordinanza per ottenere mezzi finanziari a favore di un binario di raccordo corrispondono ai dettami attualmente previsti dalla vigente OBR. L'entità di questi valori soglia ha dato buone prove. Per garantire la massima certezza pianificatoria possibile, tali volumi devono essere mantenuti a livello di ordinanza. I volumi minimi annuali vanno intesi a medio termine; in singoli anni può quindi accadere che non siano raggiunti.

I nuovi impianti privati destinati all'approntamento di treni per il passaggio da binari di raccordo o terminali all'infrastruttura ferroviaria generale possono beneficiare di contributi d'investimento soltanto eccezionalmente in casi motivati. Di regola, gli impianti per l'approntamento dei treni appartengono all'infrastruttura ferroviaria pubblica e devono essere realizzati con gli strumenti di finanziamento previsti a tal fine.

Una delle condizioni per ottenere qualsiasi aiuto finanziario consiste nella possibilità di principio di scegliere liberamente il vettore con cui effettuare un trasporto; in altri termini, sulla base di disposizioni di legge non deve essere (in pratica) escluso o imposto un determinato vettore di trasporto, come



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

potrebbe succedere nel caso delle merci pericolose: il trasporto su strada di sostanze radioattive, ad esempio, è severamente limitato a causa della classificazione delle tratte o delle merci o addirittura vietato su certe tratte.

Inoltre, per certi progetti edilizi, la licenza di costruzione impone ad esempio come onere di effettuare su rotaia tutti i relativi trasporti o una parte di essi. Neanche questi progetti adempiono le condizioni per una partecipazione della Confederazione, poiché consistono semplicemente in un'attività edilizia od operativa temporanea invece che in una conversione duratura della logistica di un'impresa.

Cpv. 2

Ora viene fissato a livello di ordinanza un volume minimo da trasbordare anche per il cofinanziamento da parte della Confederazione di impianti di trasbordo TC o impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Il volume minimo corrisponde a 5000 unità equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU). Viene dunque adottata una misura standard utilizzata a livello internazionale per il conteggio di container ISO di diverse dimensioni e per descrivere la capacità di carico. Stabilendo che questo volume minimo deve essere trasbordato «tra mezzi di trasporto», la disposizione include espressamente anche gli impianti che convogliano nuovamente su rotaia i container forniti per ferrovia (funzione di gateway, ossia di terminale di transito, ad es. nel traffico d'importazione ed esportazione). Al tempo stesso, la formulazione adottata circoscrive le quantità computabili nel calcolo del volume minimo ai soli trasbordi effettivi tra mezzi di trasporto, escludendo i trasbordi a scopo di immagazzinamento.

Cpv. 3 e 4

I principi secondo cui il richiedente deve partecipare con mezzi propri all'investimento e deve anche concedere un accesso non discriminatorio agli impianti corrispondono a quanto già previsto dalle disposizioni d'ordinanza sinora vigenti. Nuova è invece la possibilità di deroga al principio dell'accesso non discriminatorio concessa per i piccoli progetti, che in genere servono soprattutto a processi logistici interni alle imprese; le deroghe concesse comportano però una riduzione dell'aiuto finanziario.

La disposizione prevista alla lettera c serve a garantire che i contributi d'investimento per impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti vengano erogati soltanto a imprese autonome. Tale condizione non sarebbe adempiuta ad esempio nel caso di una mera associazione di diversi attori. Quando si tratta di impianti di trasbordo di importanza nazionale, e di investimenti di corrispondente entità, è fondamentale che la responsabilità sia assunta da un'impresa autonoma. La separazione organica, con un proprietario autonomo dell'impianto di trasbordo TC, agevola l'applicazione e la verifica del principio di non discriminazione (nessuna possibilità di compensazione interna delle prestazioni) e crea la necessaria trasparenza riguardo a prezzi e altre condizioni praticate, tanto nei confronti dei clienti quanto del sovvenzionatore.



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Art. 6 Concessione dell'accesso non discriminatorio agli impianti

Cpv. 1

La concessione dei contributi è vincolata a oneri, i quali, secondo l'articolo 8 LTM, devono garantire in particolare l'accesso non discriminatorio agli impianti. Questo principio è già previsto dall'attuale normativa, ma la nuova disposizione lo definisce concretamente a livello di ordinanza.

Alle lettere a-d vengono definite regole unitarie per l'attribuzione delle capacità, la fornitura di servizi e la pubblicazione, fissando chiaramente gli obblighi dei proprietari e gestori d'impianto circa le modalità e l'indennizzo per tutti gli impianti cofinanziati dalla Confederazione.

Cpv. 2

Visto che spesso da parte di terzi non vi è necessità di utilizzare i binari di raccordo appartenenti a ditte – in particolare quelli non utilizzabili nel traffico combinato –, la documentazione di cui alle lettere c e d del capoverso 1 non deve essere pubblicata; in tal modo si evitano inutili oneri amministrativi. I dati devono però essere resi accessibili, su richiesta, a terzi interessati.

Art. 7 Costi computabili

I costi computabili e non computabili vengono strutturati sistematicamente secondo un ordine chiaro.

Cpv. 1

La distinzione tra binari di raccordo e impianti di trasbordo TC risulta dalla funzione specifica di questi impianti. Lo scopo principale degli impianti di trasbordo TC è il trasporto di merci, mentre i binari di raccordo fanno sempre parte di un impianto più vasto che non serve esclusivamente al trasporto di merci. Nel caso dei binari di raccordo deve essere finanziata soltanto la parte necessaria esclusivamente per il trasporto di merci e che non può servire ad altri scopi.

Cpv. 2

Le misure che in quanto parte di un progetto edilizio comportano altri vantaggi per il richiedente o per terzi possono ad esempio consistere in un sottopassaggio ferroviario o in una rotatoria stradale. In questi casi è logicamente corretto che i relativi costi vengano computati soltanto in parte nel calcolo degli aiuti finanziari della Confederazione.

Cpv. 3



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Il capoverso 3 contiene un'enumerazione non esaustiva dei costi non computabili. Rimane dunque il margine necessario per escludere determinati elementi di costo dai costi computabili nel caso specifico, purché si tratti di elementi che non rientrano esplicitamente nel novero dei costi computabili secondo i capoversi 1 e 2.

Cpv. 4

Questa disposizione corrisponde all'odierna prassi. Ci si potrebbe trovare di fronte a un simile caso eccezionale in particolare se, per realizzare un progetto, il richiedente fosse *costretto* ad acquistare il terreno, ad esempio se occorresse trovare nuove ubicazioni per i terminali dell'autostrada viaggiante lungo l'asse del Gottardo. La computabilità dei costi di acquisizione del terreno potrebbe essere indicata anche per impedire la discriminazione di progetti per i quali occorre acquistare terreno rispetto ai progetti realizzati in diritto di superficie. L'assunzione dei costi di acquisizione del terreno non deve però creare incentivi sbagliati, incoraggiando ad esempio la vendita di fondi da una società madre a una filiale a prezzi superiori ai costi di acquisto originari.

Cpv. 5

L'analisi sistematica dei singoli elementi di costo rispetto ai costi globali serve anzitutto a garantire l'efficienza dei sussidi nel caso concreto. Al tempo stesso, il confronto con altri progetti analoghi assicura eventualmente la possibilità, prima che venga emanata la decisione di assegnazione, di fissare il contributo federale (vale a dire di ridurlo) in modo che corrisponda alla media.

Art. 8 Determinazione del contributo

Gli importi massimi degli aiuti federali sono stabiliti nella LTM e in questa disposizione vengono ripetuti per scrupolo di trasparenza. Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale della legge sul trasporto di merci (FF 2014 3326 segg.), gli impianti di trasbordo per il TC di portata nazionale per la politica dei trasporti sono i grandi terminali che svolgono una funzione gateway per la distribuzione delle merci in tutta la Svizzera e un ruolo importante per un buon numero di operatori di mercato. Come impianto di portata nazionale è ora in primo piano per la Svizzera il progetto Basilea-Nord. La classificazione concreta sarà effettuata nella concezione di cui all'articolo 3 LTM. Gli impianti all'estero la cui realizzazione, a causa delle nuove capacità e funzionalità, riveste grande importanza per il trasferimento alla rotaia del traffico merci transalpino possono soddisfare anch'essi il criterio della portata nazionale per la politica dei trasporti.

L'entità di un aiuto finanziario nel caso concreto è fissata dall'UFT in base a una griglia di valutazione che va definita dettagliatamente in modo unitario. I criteri definiti a livello di legge (obiettivi della politica in materia di trasporti, energia e ambiente, criteri economici, vantaggi per terzi e rispetto della concezione di cui all'articolo 3 LTM) vengono concretizzati a livello di ordinanza. La Confederazione può



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

accordare il massimo dei contributi per un progetto soltanto se questi criteri sono soddisfatti. Essi consentono di calcolare e limitare i contributi in modo oggettivamente corretto e pertanto è possibile rinunciare agli importi massimi per tonnellata trasbordata all'anno o per metro di binario sinora previsti dalla vigente OBR, poiché l'efficienza degli investimenti viene valutata nel singolo caso applicando i criteri summenzionati.

Cpv. 4

I vantaggi che un progetto genera per terzi vengono considerati nel calcolo dell'aiuto finanziario e possono comportare una riduzione del contributo federale per fare in modo che esso rientri nei limiti massimi previsti dalla legge. Il Consiglio federale si aspetta che i terzi avvantaggiati da un progetto partecipino adeguatamente ai costi d'investimento. Si pensi ad esempio al caso del trasferimento di un impianto del traffico merci, come quello in programma a Basilea e in altre località. In termini di sviluppo urbano, il Comune e il Cantone ne trarranno notevoli vantaggi e quindi sarebbe inammissibile che i terzi avvantaggiati non fossero coinvolti nel finanziamento.

Art. 9 Ordine di priorità

Le priorità nell'impiego delle risorse finanziarie disponibili sono stabilite secondo gli attuali obiettivi della politica svizzera dei trasporti. Di conseguenza, l'adempimento del mandato costituzionale che impone di trasferire il traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia (art. 84 Cost.) gode della massima priorità.

Seguono, in secondo rango, gli impianti importanti del traffico merci contemplati nella concezione di cui all'articolo 3 LTM e realizzati in coordinamento con lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, come terza priorità, gli altri progetti.

Art. 10 Domanda

In questa disposizione sono elencati i documenti da presentare all'UFT nell'ambito di una domanda per la concessione di aiuti finanziari.

La norma distingue tra progetti con un volume di investimenti non superiori a cinque milioni di franchi (cpv. 3) e progetti con un volume di investimenti superiore a questa cifra (cpv. 4). Gli importi menzionati nella disposizione vengono espressamente riferiti al volume totale dell'investimento, poiché il contributo a carico della Confederazione può essere calcolato soltanto dopo l'esame della domanda.

La distinzione in due categorie in base al volume totale degli investimenti è intesa a rendere manifesto che per le domande secondo il capoverso 3 può bastare un esame sommario, mentre per gli investimenti secondo il capoverso 4 l'esame è approfondito.



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Art. 11 - 13 Assegnazione, versamento, esigibilità

Questi articoli disciplinano le procedure e le competenze attinenti all'assegnazione, al versamento e all'esigibilità degli aiuti finanziari. Le disposizioni si ispirano ai vigenti articoli e rappresentano in linea di massima la prassi in uso.

Art. 14 Restituzione

Cpv. 1 e 2

Per quanto riguarda le regole applicabili alla restituzione, la nuova ordinanza introduce alcune precisazioni rispetto alle disposizioni attualmente previste all'articolo 23 OBR e all'articolo 11 OPTMe. Sostanzialmente, viene fatta una distinzione tra restituzione integrale e restituzione proporzionale.

La restituzione integrale viene chiesta se dopo l'ottenimento dell'aiuto finanziario un binario di raccordo o un impianto di trasbordo TC non è stato affatto utilizzato.

La Confederazione accorda aiuti finanziari affinché i trasporti interessati vengano effettuati durevolmente su rotaia. È dunque oggettivamente corretto che i fondi erogati vengano restituiti se un impianto non viene più utilizzato. Mentre il capoverso 1 disciplina i casi in cui nei primi cinque anni gli impianti non vengono affatto utilizzati, il capoverso 2 riguarda le fattispecie in cui si rinuncia all'utilizzo dell'impianto soltanto in seguito, dopo una fase iniziale di esercizio.

Nel caso della restituzione proporzionale, è dunque oggettivamente corretto che si tenga conto dei volumi trasportati e della durata del periodo d'esercizio. In quest'ottica globale, l'accento viene posto sulla massima efficienza possibile nell'utilizzo dell'impianto durante il periodo di utilizzo considerato. In genere il calcolo della restituzione proporzionale si basa su un periodo di ammortamento di 20 anni.

Cpv. 3

Se nell'ambito del controllo dell'accesso non discriminatorio agli impianti sovvenzionati dalla Confederazione la Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria constata l'esistenza di discriminazioni nella messa a disposizione di un impianto, la Confederazione può esigere la restituzione integrale o parziale dei contributi d'investimento erogati per l'impianto in questione.

Cpv. 4

In casi di rigore la Confederazione può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere una restituzione. Ciò può accadere, ad esempio, se i volumi di trasporto convenuti non vengono raggiunti a cau-



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

sa di limitazioni della capacità sull'infrastruttura ferroviaria non ancora note al momento dell'inoltro della domanda o di misure amministrative che riducono la capacità di prestazione dell'impianto.

Cpv. 5

Questo capoverso corrisponde alle disposizioni vigenti.

Sezione 3: Contributi d'esercizio

Art. 15 Traffico combinato transalpino

Cpv. 1–4 e 6

Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento previsto dalla LTrasf, la Confederazione può adottare misure di promovimento, promuovendo in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su lunghe distanze (art. 8 LTrasf). Con il decreto federale del 19 giugno 2014 l'Assemblea federale ha aumentato il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi (FF 2014 4693) e ha prolungato la sua durata sino alla fine del 2023.

Per ora, gli attuali contributi d'esercizio (indennità) per il trasporto di merci attraverso le Alpi vengono dunque mantenuti (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a OTM). Di conseguenza, questo articolo disciplina la procedura di ordinazione con le relative scadenze, le modalità di presentazione delle offerte, i contenuti e le convenzioni. La nuova ordinanza riprende in larghissima misura le vigenti disposizioni (art. 13 segg. OPTMe).

Cpv. 5

La possibilità di prevedere un periodo pluriennale per l'offerta relativa all'autostrada viaggiante (trasporto di autocarri accompagnati) viene introdotta in considerazione della particolare situazione del mercato sul fronte dell'offerta, la quale impone un orizzonte pianificatorio più ampio rispetto alle altre forme di traffico combinato e al trasporto in carri completi isolati. Per gli investimenti in materiale rotabile speciale, ad esempio, non esiste un mercato dell'usato che consenta l'impiego ulteriore di questo materiale.

Art. 16 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni

Cpv. 1

In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 LTM, la Confederazione ha la possibilità di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni relative a prestazioni nel trasporto di merci. L'ordinazione si svolge sotto la responsabilità del Cantone. Soltanto i Cantoni sono in grado di valutare correttamente se nell'ottica regionale



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

sia ragionevole o necessario ordinare o mantenere un'offerta non redditizia. Con ordinazioni mirate e l'appoggio della Confederazione, i Cantoni possono garantire un'offerta su misura in funzione dell'attuale situazione del mercato e delle particolarità regionali.

In questa disposizione vengono definite le modalità per l'inoltro delle relative offerte e i documenti necessari. L'inoltro della convenzione sull'offerta implica che vi è stata una decisione (in base alle competenze e disposizioni applicabili del Cantone) in merito al promovimento dei relativi trasporti.

Il Cantone inoltra all'UFT anche una strategia o una concezione cantonale del traffico merci. La concezione del traffico merci può anche essere costituita, ad esempio, da un estratto del piano direttore cantonale a condizione che vi sia illustrata l'offerta relativa al traffico merci.

Se un'ordinazione interessa diversi Cantoni, questi possono anche presentare una domanda congiunta all'UFT – con la relativa documentazione per ogni Cantone.

Cpv. 2

In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 LTM, per le offerte riguardanti la rete a scartamento normale la partecipazione federale non può superare l'importo del contributo cantonale. Per le ordinazioni di offerte riguardanti la rete a scartamento ridotto, invece, tale partecipazione può essere aumentata secondo la chiave di ripartizione tra Confederazione e Cantone prevista dall'ordinanza dell'11 novembre 2009²³ sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV).

Art. 17 Promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia

Nel valutare se occorre partecipare al promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia in fase di sviluppo, la Confederazione deve mettere in primo piano il criterio della continuità dell'offerta e dell'effettivo e duraturo trasferimento del traffico.

Pertanto, questa disposizione fissa espressamente un periodo massimo non prorogabile per il promovimento, esigendo inoltre che l'offerta di trasporto contribuisca a decongestionare la rete stradale svizzera (cpv. 1), ed esclude espressamente il promovimento di incrementi di volume non dovuti alla disponibilità di nuove offerte (cpv. 2).

Accordando i propri contributi, la Confederazione è disposta ad assumersi un determinato rischio, fatalmente legato al lancio di nuove offerte di trasporto. Gli obiettivi stabiliti ai capoversi 4 e 5 eviden-

²³ RS 745.16



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

ziano tuttavia che in definitiva la responsabilità per il successo della nuova offerta deve essere assunta dall'impresa stessa. Conseguentemente, se i volumi effettivi trasportati sono inferiori di oltre il 20 per cento ai volumi previsti, l'aiuto finanziario può essere decurtato o il diritto all'aiuto decade addirittura integralmente se la nuova offerta di trasporto viene abbandonata anzitempo.

Art. 18 Limite di validità dei contributi d'esercizio

Cpv. 1

Dato che i contributi d'esercizio vengono erogati per un periodo di diversa durata a seconda del tipo di trasporto e della fattispecie, per ragioni di trasparenza il capoverso 1 enumera le varie scadenze (durata di validità) che dipendono dalle pertinenti basi legali e, alla lettera a, dal carattere temporaneo dell'attuale limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi²⁴.

Cpv. 2 e 3

L'articolo 28 LTM limita al 31 dicembre 2027 la durata di validità dei contributi d'esercizio di cui all'articolo 9 LTM.

Sezione 4: Contributi d'investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia

Art. 19 Presupposti

Nella LTM sono state create le basi occorrenti per consentire alla Confederazione di partecipare alla realizzazione di innovazioni tecniche. Per rispettare gli obiettivi della LTM, possono essere concessi contributi d'investimento per innovazioni tecniche soltanto se esse consentiranno in seguito di trasportare merci in modo più efficiente o rispettoso delle risorse, se servono ad acquisire ulteriori conoscenze nell'ambito di applicazioni sperimentali o applicazioni pilota o se agevolano o accelerano i processi tecnici di migrazione per il passaggio a nuovi standard riconosciuti dagli operatori del settore e che devono essere attuati possibilmente in comune.

Art. 20 Costi computabili

Le disposizioni contenute in questo articolo stabiliscono quali sono i costi rilevanti per la determinazione dell'ammontare del contributo. Siccome il proprio onere di lavoro per la realizzazione di applicazioni sperimentali o pilota o di migrazioni tecniche può essere molto consistente, è computabile anch'esso, sempreché sia indispensabile. La menzione dei costi non computabili delimita gli investi-

²⁴ FF 2014 4693



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

menti meritevoli di essere promossi dalle spese da sostenere nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di innovazioni tecniche.

Art. 21 Domanda

Affinché un progetto possa essere considerato come innovazione meritevole di essere promossa, la domanda per la concessione di contributi d'investimento deve comprovare l'esistenza di un'utilità duratura per il trasporto di merci su rotaia. Occorre inoltre illustrare che l'innovazione può essere realizzata soltanto se vengono concessi aiuti federali. I documenti menzionati all'articolo 21 devono consentire di valutare se il progetto merita di essere promosso. Trattandosi di innovazioni, e quindi di sviluppi futuri, la possibilità di principio di presentare una domanda deve essere formulata nel modo più generico possibile.

Cpv. 3

Per valutare adeguatamente il contesto, il valore e gli effetti di un'innovazione, prima di decidere in merito alla domanda l'UFT sente il settore interessato. Questo passo è inteso ad assicurare che l'utilità dell'innovazione non favorisca soltanto una singola impresa, ma comporti un vantaggio d'insieme per tutto il traffico merci ferroviario.

Art. 22 Assegnazione

Cpv. 2

Per garantire per quanto possibile che la Confederazione promuova soltanto progetti con buone prospettive di successo, l'aliquota massima del contributo federale viene limitata al 60 per cento dei costi computabili.

Cpv. 3

Con questa disposizione si intende impedire che una stessa fattispecie possa beneficiare di più aiuti finanziari dei poteri pubblici.

Art. 23 Rapporto

La presente disposizione assicura che le basi di un'innovazione tecnica e le conoscenze derivanti dal suo impiego siano messe a disposizione di tutti gli interessati, in modo che più attori possibile possano trarne profitto.

Sezione 5: Contributi d'investimento e d'esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompagnati



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Art. 24

Questo articolo descrive le modalità con cui la Confederazione può promuovere finanziariamente il trasporto di veicoli stradali accompagnati. Finora il tipo dei contributi d'investimento accordati non era specificato, ma in pratica sono stati sempre concessi contributi a fondo perso. Ora è possibile accordare anche mutui rimborsabili senza interessi per l'acquisto di veicoli, in particolare per promuovere soluzioni innovative, analogamente ai contributi d'investimento nel traffico viaggiatori di cui all'articolo 31 capoverso 2 della legge del 20 marzo 2009²⁵ sul trasporto di viaggiatori (LTV) in combinato disposto con l'articolo 44 OITRV. Indicando esplicitamente nell'articolo queste due possibilità si accresce la trasparenza e la certezza del diritto. Per gli impianti, in particolare rampe stradali e di accesso, continueranno a essere concessi contributi a fondo perso.

Sezione 6: Concessione del raccordo, pianificazione e costruzione di binari di raccordo

Art. 25 Concessione del raccordo

Questa disposizione si applica ai progetti di nuovo raccordo. Le condizioni alle quali il gestore dell'infrastruttura è tenuto a concedere il raccordo risultano dall'articolo 15 capoversi 1 e 2 LTM, mentre l'articolo 25 capoverso 2 OTM precisa a titolo complementare che su una tratta aperta i raccordi vengono concessi solo in singoli casi motivati. La possibilità di concedere un raccordo deve essere chiarita tempestivamente con il gestore dell'infrastruttura. La tutela giurisdizionale è retta dall'articolo 23 LTM.

Art. 26 Contratto di raccordo

Nel contratto di raccordo, concluso tra il gestore dell'infrastruttura e i raccordati diretti in seguito alla decisione positiva di principio o a una decisione favorevole dell'UFT (art. 17 cpv. 1 LTM), devono essere disciplinati in particolare i compiti e le competenze in particolare per quanto riguarda la costruzione e lo smantellamento, l'esercizio e la manutenzione del dispositivo di raccordo. Su questi stessi punti devono essere regolati contrattualmente anche i rapporti con i raccordati a monte e a valle (cfr. art. 17 cpv. 3 LTM). La tutela giurisdizionale è retta dall'articolo 23 LTM.

Art. 27 Modifica, chiusura temporanea e smantellamento del dispositivo di raccordo

Cpv. 1

²⁵ RS 745.1



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

La modifica o la chiusura temporanea di un dispositivo di raccordo deve essere annunciata al raccordato con un anno di preavviso, in modo che questi possa predisporre le misure necessarie. Il preavviso è particolarmente importante se i lavori possono rendere temporaneamente inagibile il raccordo alla rete. Per modifica si intende in particolare anche l'ammodernamento dello scambio di raccordo. La disposizione stabilisce esplicitamente che eventuali cambiamenti risultanti dalla modifica del dispositivo devono essere regolati nel contratto di raccordo. Nell'ambito della propria attività di vigilanza, l'UFT constata regolarmente che l'aggiornamento dei contratti di raccordo viene trascurato.

Cpv. 2

Per motivi legati alla certezza del diritto, la disdetta del contratto di raccordo e lo smantellamento degli scambi di raccordo devono avvenire passo dopo passo. Il termine di disdetta di un anno consente al raccordato di adottare le misure che si impongono con la perdita del raccordo (art. 27 cpv. 2 lett. a OTM). La stessa disposizione vale per i casi considerati nell'articolo 27 capoverso 2 OTM, in cui lo scambio di raccordo esiste ancora ma non è più collegato/avvitato all'apparato centrale e quindi non è più percorribile. Ne sono interessati in particolare i casi in cui lo scambio di raccordo non cambia di proprietario e non può essere semplicemente eliminato dal gestore dell'infrastruttura (art. 27 cpv. 3 LTM).

Potrebbe riguardare anche lavori di adeguamento sulla linea di contatto effettuati dal gestore dell'infrastruttura concedente, in seguito ai quali l'impianto diventa di fatto inutilizzabile per il raccordato che dispone soltanto di treni a trazione elettrica, oppure un aumento del volume di traffico sul binario della tratta che impedisce il futuro utilizzo dell'impianto di raccordo.

Art. 28 Copertura dei costi dei dispositivi di raccordo

Cpv. 1

L'obbligo da parte del gestore dell'infrastruttura di finanziare la costruzione di un nuovo dispositivo di raccordo deve essere disciplinato in modo analogo ai presupposti per la concessione di contributi d'investimento per i binari di raccordo (art. 5 cpv. 1 e 2). Si evita così che il gestore dell'infrastruttura debba finanziare la costruzione di dispositivi di raccordo sui quali si effettua un volume di trasporto (troppo) esiguo e che non beneficino di contributi d'investimento dell'UFT per il relativo binario di raccordo. Inoltre il gestore dell'infrastruttura non deve finanziare la costruzione del dispositivo di raccordo per «binari di cantiere» o per raccordi temporanei.

Cpv. 2 e 3

Secondo l'articolo 18 capoversi 3 e 4 LTM, la responsabilità finanziaria del dispositivo di raccordo, ossia in sostanza dello scambio di raccordo, incombe di principio al gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 18 capoverso 4 riserva comunque la possibilità, in caso di smantellamento del dispositivo di



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

raccordo, di chiamare eventualmente il raccordato (diretto) a partecipare ai costi e delega la disciplina dei presupposti concreti al Consiglio federale.

Su questa base il raccordato è chiamato a partecipare ai costi se lo smantellamento deriva da una sua richiesta o gli procura vantaggi (cpv. 2).

In entrambi i casi, il raccordato deve assumersi soltanto una parte dei costi. Questa soluzione è oggettivamente corretta, poiché normalmente lo smantellamento del dispositivo di raccordo comporta vantaggi anche per il gestore dell'infrastruttura, ad esempio perché viene meno la necessità di procedere alla sua manutenzione. Se lo smantellamento viene effettuato al termine della durata di vita del dispositivo di raccordo, il gestore dell'infrastruttura deve coprire il totale dei costi.

In caso di contestazione, il computo dei vantaggi deve essere determinato dall'autorità competente. A questo riguardo ci si può ispirare ai principi sviluppati in applicazione dell'articolo 27 capoverso 1 Lferr.

Per evitare che il gestore dell'infrastruttura debba assumersi integralmente o in parte i costi di smantellamento di dispositivi di raccordo su cui non transitano merci o di quelli su cui transita un volume di merci insufficiente, la nuova ordinanza prevede la possibilità di imporre al raccordato di partecipare ai costi dei «binari morti».

Art. 29 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione

Cpv. 1

L'articolo 14 capoverso 1 LTM sancisce semplicemente l'applicabilità delle disposizioni tecniche e d'esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie alla pianificazione e alla costruzione dei binari di raccordo e al loro ammodernamento. La decisione circa le disposizioni in materia di sicurezza applicabili è invece delegata al Consiglio federale (art. 14 cpv. 3 LTM). In virtù di quest'ultima norma, l'articolo 29 capoverso 1 OTM stabilisce che la pianificazione e la costruzione di binari di raccordo sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l'essenziale nella Lferr, nell'Oferr e nelle Disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983²⁶ dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr).

In particolare, per quanto riguarda i binari di raccordo, che pur non essendo impianti ferroviari in senso giuridico lo sono comunque in senso tecnico, devono essere considerati, oltre alle disposizioni della legislazione ferroviaria, anche le regole e lo stato della tecnica, e quindi potrebbero essere applicabili ad esempio le norme del Regolamento concernente la tecnica ferroviaria (Regelwerk Technik Eisenbahn, RTE) o le norme svizzere. Questo principio si desume anche dall'articolo 38 OTM, in virtù del quale i raccordati sono tenuti a procedere alla pianificazione e alla costruzione in modo conforme alle prescrizioni, in modo da consentire un esercizio sicuro dei loro impianti.

²⁶ RS 742.141.11)



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Poiché i requisiti definiti nella legislazione ferroviaria potrebbero risultare troppo severi per i binari di raccordo, ai fini dell'emanazione delle DE-Oferr occorre tener conto, a causa delle minori esigenze di sicurezza, dei requisiti specifici per tali impianti. La relativa disposizione è contenuta nell'articolo 81 Oferr.

Art. 30 Licenza di costruzione; verifica da parte dell'UFT

Cpv. 1

L'articolo 30 capoverso 1 OTM assoggetta a una verifica tecnica non solo la costruzione e la modifica di binari di raccordo, i quali secondo la definizione legale comprendono anche i pertinenti impianti, ma anche le opere e gli impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell'esercizio di tali binari.

A causa della formulazione della LBR e dell'OBR, che testualmente comprendono soltanto la costruzione dei binari di raccordo in quanto tali e non la realizzazione di opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a questi binari, in passato le autorità cantonali o comunali competenti per il rilascio delle licenze di costruzione hanno ad esempio sottoposto all'UFT progetti per la costruzione di un binario di raccordo verso un capannone già esistente, ma si suppone che non abbiano in pratica mai sottoposto i casi inversi, ossia i progetti che prevedevano la costruzione di un capannone sopra un binario di raccordo già esistente. Tuttavia, dal punto di vista della tecnica ferroviaria i problemi che sorgono sono i medesimi in entrambi i casi. Si pensi ad esempio alla necessità di garantire il profilo di spazio libero o alle questioni riguardanti le misure di protezione da adottare per i binari di raccordo elettrificati.

A questo riguardo occorre considerare che nel campo d'applicazione della Lferr alle opere di terzi, l'articolo 18^m Lferr prevede un controllo del rispetto delle prescrizioni di tecnica ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura in questione. La normativa vigente in materia di binari di raccordo non prevede invece un meccanismo di questo tipo.

L'articolo 30 capoverso 1 OTM formalizza in una base legale esplicita la prassi attuale dell'UFT, il quale, nei casi a sua conoscenza, ha verificato la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria anche per le opere situate sopra, sotto e vicino ai binari di raccordo.

Oltre che al caso già evocato della costruzione di capannoni, l'articolo 30 capoverso 1 OTM si applica ad esempio anche all'edificazione di porte di binario, sottopassaggi, recinzioni o edifici, oppure



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

l'esecuzione di scavi sotto la massicciata ferroviaria per la realizzazione di linee o di impianti per passeggeri a livello.

Cpv. 2

La verifica dell'UFT è invece esclusa per le costruzioni e gli impianti ai sensi dell'allegato secondo l'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000²⁷ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), vale a dire per i progetti di rilevanza secondaria dal punto di vista della sicurezza. L'esclusione è oggettivamente giustificata in quanto i rischi che si corrono sui binari di raccordo non sono paragonabili, data la velocità di percorrenza ridotta, con quelli esistenti su tronco aperto.

Per quanto riguarda lo smantellamento di dispositivi di raccordo la cui proprietà non viene trasferita al gestore dell'infrastruttura (cfr. art. 27 cpv. 3 LTM), occorre però considerare che l'operazione comporta solitamente un intervento sull'apparato centrale dell'impresa ferroviaria concedente che, a seconda del livello dei requisiti di sicurezza²⁸ in applicazione della direttiva concernente la prova di sicurezza per gli impianti di sicurezza, soggiace ad autorizzazione. Per questi motivi, l'articolo 30 capoverso 1 OTM sottopone alla verifica dell'UFT anche lo smantellamento di binari di raccordo se l'intervento dal lato del gestore dell'infrastruttura non è comunque prevalente e quindi deve svolgersi una procedura d'approvazione dei piani secondo la legislazione ferroviaria.

Cpv. 3

La disposizione prevista all'articolo 30 capoverso 3 rimanda all'articolo 3 OPAPIF e alla pertinente direttiva. La direttiva dell'UFT in base all'articolo 3 OPAPIF riveduta nel 2013 contiene da allora un capitolo sui binari di raccordo.

Cpv. 4

L'articolo 30 capoverso 4 OTM rispecchia in sostanza l'articolo 17c Lferr, e gli articoli 2a e 6 capoverso 3 Oferr precisando che anche per quanto riguarda i progetti di binari di raccordo l'UFT non effettua una verifica tecnica completa ma per campione e in funzione dei rischi. Al tempo stesso, questa norma crea la base legale per l'esecuzione della verifica da parte di periti.

Cpv. 5

²⁷ RS 742.141.1

²⁸ Cfr. SN EN 50129 «Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento»



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

L'articolo 30 capoverso 5 dispone che il termine per la verifica tecnica dell'UFT non dipende dalle prescrizioni (eterogenee) del diritto cantonale. Il disciplinamento unitario del termine di trattamento serve alla pianificazione delle procedure interne dell'Ufficio. Il termine di sei mesi inizia a decorrere non appena la documentazione della domanda è disponibile al completo in modo da poter essere sottoposta al gestore dell'infrastruttura concedente (art. 13 cpv. 3 LTM).

A questo riguardo va ancora detto che l'OTM non si esprime sulla durata di validità del parere (risultato dell'esame) espresso dall'UFT. L'agganciamento alla validità della licenza di costruzione rilasciata in base al diritto cantonale potrebbe condurre alla coesistenza di termini disuguali, data l'eterogeneità dei disciplinamenti cantonali. Occorre inoltre considerare che prima dell'avvio dei lavori possono a volte trascorrere anche diversi anni, durante i quali in particolare le DE-Oferr potrebbero subire varie revisioni. Pertanto, occorre esaminare caso per caso, dietro opportuna richiesta, se in seguito a revisione delle basi legali si rende necessario un nuovo parere dell'UFT.

Sezione 7: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo

Art. 31 Sicurezza

Cpv. 1

L'articolo 14 capoverso 1 LTM dispone soltanto che le disposizioni tecniche e d'esercizio della legislazione sulle ferrovie si applicano anche all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo. Il compito di designare le disposizioni in materia di sicurezza di tale legislazione che devono essere considerate è delegato al Consiglio federale (art. 14 cpv. 3 LTM). L'articolo 31 capoverso 1 OTM stabilisce che l'esercizio e la manutenzione di questi binari sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l'essenziale nella Lferr, nell'Oferr, nelle DE-Oferr e nelle PCT).

Cpv. 2

Per l'esercizio di un'infrastruttura è necessaria un'autorizzazione di sicurezza (art. 5 cpv. 4 Lferr). Tale autorizzazione comprende l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura e l'accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle sue tratte (art. 8a cpv. 2 Lferr).

Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un'autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza (art. 8c cpv. 1 Lferr). Il certificato di sicurezza comprende l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa di trasporto ferroviario e l'accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell'esercizio sulle tratte utilizzate (art. 8e cpv. 2 Lferr).



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Per l'esercizio di un binario di raccordo non sono necessari né un'autorizzazione di sicurezza né un certificato di sicurezza; quest'ultimo deve essere esibito soltanto se si transita oltre lo scambio di raccordo, vale a dire sull'infrastruttura del gestore dell'infrastruttura concedente rendendo così applicabili le disposizioni della Lferr.

Art. 32 Autorizzazione di esercizio

Cpv. 1

Nel parere espresso all'attenzione dell'autorità cantonale o comunale competente per il rilascio della licenza di costruzione, l'UFT precisa se occorra un'autorizzazione d'esercizio (art. 13 cpv. 3 LTM). Come già previsto dal vigente diritto, la domanda tendente al rilascio di un'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata all'UFT tre mesi prima della data prevista per la messa in funzione dell'impianto. La documentazione da presentare è quella prevista dalle disposizioni dell'Oferr.

Cpv. 2

Se l'esercizio sicuro di un binario di raccordo non è più garantito, l'UFT può ritirare l'autorizzazione. Di conseguenza, se nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza di costruzione l'UFT constata che non è necessaria un'autorizzazione d'esercizio, questa non può nemmeno essere ritirata. Ma se rileva carenze in impianti il cui esercizio non richiede un'autorizzazione, l'Ufficio deve ordinare l'interruzione dell'esercizio in qualità di autorità di vigilanza.

Cpv. 3

Se l'UFT rinuncia a pretendere un'autorizzazione d'esercizio, l'articolo 32 capoverso 3 OTM gli conferisce la facoltà di verificare sul posto l'adempimento degli oneri imposti nella licenza di costruzione o di ordinarne la verifica da parte di un perito, oppure di esigere dal raccordato una relativa conferma sotto forma di autodichiarazione.

Art. 33 Prescrizioni d'esercizio

Cpv. 1 e 2

I primi due capoversi dell'articolo 33 si basano sulle PCT. Entrambi i capoversi sono focalizzati sull'esercizio e stabiliscono quali sono le prescrizioni che il raccordato deve emanare per scritto per l'esercizio del proprio impianto.



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

L'articolo 33 capoverso 2 insiste sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure da adottare in caso di eventi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del dicembre 2014²⁹ concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OJET), poiché nello svolgimento della propria attività di sorveglianza l'UFT constata regolarmente l'esistenza di carenze in questi ambiti.

Cpv. 3

I raccordati che oltre a gestire un binario di raccordo svolgono anche funzioni di impresa di trasporto ferroviaria (ITF) devono se necessario introdurre i complementi occorrenti nelle loro prescrizioni d'esercizio. Tali complementi comprendono le norme rilevanti in materia di sicurezza per tutte le corse su rotaia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di manovra (PCT R 300.4).

Cpv. 4

Analogamente a quanto previsto per il settore ferroviario (cfr. art. 12 cpv. 2 Oferr), anche le prescrizioni d'esercizio per i binari di raccordo devono essere messe a disposizione dell'UFT tempestivamente, di regola almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore. Questa norma garantisce che in caso di controllo sul posto l'UFT abbia a disposizione la versione aggiornata di queste prescrizioni.

Le deroghe alle disposizioni emanate dall'autorità, vale a dire alle PCT, devono essere approvate dall'UFT (art. 37 cpv. 2 OTM).

La procedura è descritta nei dettagli nelle DE-Oferr e nella pertinente direttiva dell'UFT.

Art. 34 Personale

Cpv. 1–3

I primi tre capoversi dell'articolo 34 OTM corrispondono per l'essenziale all'articolo 14 Oferr e sono intesi ad assicurare che la responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione sia affidata a personale adeguatamente formato.

Cpv. 4

L'ordinanza del DATEC del 27 novembre 2009³⁰ concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF) si applica sia alle imprese di trasporto ferroviario soggette alla Lferr, sia a quelle che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (art. 2 OVF). L'ordinanza del DA-

²⁹ RS 742.161

³⁰ RS 742.141.21



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

TEC del dicembre 2013³¹ sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) ha lo stesso campo d'applicazione (art. 2 OAASF). Benché i binari di raccordo siano impianti ferroviari dal punto di vista tecnico ma non dal punto di vista giuridico ai sensi della Lferr, l'OVF e l'OAASF devono applicarsi anche a questi binari e pertanto occorrono le opportune basi legali.

Art. 35 Veicoli

Questo articolo dispone che le DE-Oferr si applicano anche ai veicoli che circolano esclusivamente su binari di raccordo quantunque per tali veicoli, contrariamente a quanto previsto nel settore ferroviario, non sia necessaria un'autorizzazione d'esercizio (cfr. art. 18w cpv. 1 Lferr).

Un'autorizzazione d'esercizio preliminare dell'UFT è necessaria per tutti i veicoli ferroviari che percorrono oltre il punto di raccordo la rete ferroviaria di un gestore d'infrastruttura concessionario, ossia tanto per i veicoli a trazione autonoma quanto per i veicoli a traino. Di norma tale autorizzazione è richiesta dal detentore o dal fabbricante dei veicoli.

Oltre all'autorizzazione d'esercizio, per tali veicoli è necessaria anche l'iscrizione nel registro nazionale dei veicoli ferroviari (RNV). Questa regola vale anche per le corse dal punto di raccordo verso una stazione.

Per l'iscrizione nel registro occorrono un'autorizzazione d'esercizio per il veicolo, la registrazione dell'impresa (codice VKM, assegnato dall'UFT) e il numero di identificazione a 12 cifre del veicolo, assegnato dall'UFT.

Sezione 8: Deroghe alle prescrizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di binari di raccordo

Art. 36

L'articolo 36 OTM rispecchia l'articolo 5 capoversi 1 e 2 Oferr. Anche per i binari di raccordo, l'UFT deve avere la possibilità di accordare deroghe alle prescrizioni tecniche e d'esercizio o viceversa di applicare se del caso un criterio più severo.

Le autorizzazioni speciali vengono rilasciate al raccordato, ma non a terzi che intendono costruire impianti a ridosso di un binario di raccordo oppure sotto o sopra di esso. Il raccordato è responsabile della propria infrastruttura e pertanto spetta a lui decidere se intende chiedere una deroga alle disposizioni dell'autorità.

³¹ RS 742.141.22



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Il raccordato si trova dunque in posizione di forza rispetto al vicino che progetta di costruire o al proprietario del fondo (cfr. art. 16 cpv. 1 LTM, il quale prevede che un binario di raccordo e il terreno su cui poggia possono avere proprietari diversi). Per motivi legati alla sicurezza dell'esercizio, questo privilegio è oggettivamente giustificato.

L'autorizzazione speciale è rilasciata dall'UFT direttamente al raccordato e non fa parte del parere che l'Ufficio trasmette all'autorità competente per il rilascio della licenza di costruzione.

Sezione 9: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile per i binari di raccordo

Art. 37 Responsabilità

Cpv. 1 e 2

Le disposizioni sulla responsabilità obbligano il raccordato a provvedere a un'adeguata organizzazione dell'esercizio. La pianificazione, la costruzione e la manutenzione del proprio binario di raccordo, dei pertinenti impianti e dei veicoli vanno effettuate in modo conforme alle prescrizioni, tenendo conto del mutare delle condizioni quadro e delle prescrizioni applicabili.

Cpv. 3

Se il binario di raccordo è elettrificato, il raccordato è considerato «titolare dell'esercizio» (in ted. «Betriebsinhaber») ai sensi dell'articolo 46 Oferr, ossia gestore responsabile di un impianto elettrico (cfr. all. 4 alle DE-Oferr ad art. 81, scheda n. 6, risp. art. 3 n. 5 dell'ordinanza del 30 marzo 1994³² sulla corrente forte).

Art. 38 Assicurazione di responsabilità civile

Secondo l'articolo 19 capoverso 4 LTM i raccordati sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Nel presente articolo il Consiglio federale ne disciplina i dettagli. Esso prevede che l'assicurazione di responsabilità civile sia adeguata ai rischi dei trasporti effettuati sull'impianto di raccordo e ammonti almeno a cinque milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

Sezione 10: Vigilanza sui binari di raccordo

Art. 39

³² RS 734.2



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

L'UFT esercita la vigilanza in materia ferroviaria sui binari di raccordo, ma il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi (art. 22 cpv. 1 LTM). In virtù dell'articolo 38 OTM, il Consiglio federale attribuisce all'UFT la facoltà di delegare a terzi i compiti di vigilanza.

Questo articolo fornisce la base legale per il rilevamento dei dati che occorrono all'UFT per preparare gli audit realizzati nell'ambito della vigilanza sulla sicurezza e per effettuare l'analisi dei rischi. I dati da rilevare vengono specificati in una direttiva.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 40 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'OTM, l'OPTMe e l'OBR previgenti vengono abrogate e integrate in una nuova ordinanza.

Le altre ordinanze che vengono adeguate sono oggetto ciascuna di un capitolo specifico del presente rapporto.

Art. 41 Disposizioni transitorie: licenze di costruzione, contributi d'investimento, decisioni di assegnazione

Le disposizioni previste all'articolo 41 OTM stabiliscono se nel periodo transitorio si applica il previgente o il nuovo diritto.

Cpv. 1

Il capoverso 1 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 36 lettera a della legge del 5 ottobre 1990³³ sui sussidi (LSu), le cui disposizioni sono integrate nell'OTV per garantire la certezza del diritto.

Cpv. 2 e 5

Nei casi in cui il gestore dell'infrastruttura ha già concluso con i raccordati dei contratti per i rinnovi di scambi di raccordo previsti per il 2016 che obbligano i raccordati a un'assunzione di costi, nel 2016 tali lavori devono ancora essere finanziati secondo il diritto anteriore (cpv. 2). Affinché la Confederazione possa partecipare, come previsto in precedenza, alla copertura dei costi che il raccordato deve sostenere per questi lavori, i relativi costi restano computabili per il raccordato fino alla fine del 2016 (cpv. 5).

Art. 42 Disposizioni transitorie: contributi d'esercizio nel traffico merci ferroviario non transalpino

³³ RS 616.1



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

In virtù dell'articolo 27 capoverso 1 LTM, le offerte ordinate secondo il diritto anteriore nel trasporto in carri completi isolati (TCCI) e nel traffico combinato non transalpino vengono indennizzate ancora per tre anni al massimo a contare dall'entrata in vigore della LTM. Durante questo triennio i contributi d'esercizio saranno progressivamente ridotti. I vari offerenti dovranno agire di propria iniziativa e predisporre gradualmente un'offerta di trasporto autofinanziabile. Il presente articolo stabilisce che nel periodo che rimane (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. b e c OTM) la procedura di ordinazione resta ampiamente invariata per quanto riguarda le scadenze, la presentazione delle offerte e i loro contenuti, fino alla stipula delle convenzioni, come previsto dalle attuali disposizioni d'ordinanza (art. 13 segg. OPTMe).

Art. 43 Disposizioni transitorie: contratti di raccordo

L'articolo 27 capoverso 2 LTM prevede il trasferimento della proprietà dello scambio di raccordo al gestore dell'infrastruttura. La nuova situazione giuridica deve essere riportata nel contratto tra il raccordato e il gestore dell'infrastruttura. Inoltre, poiché durante gli audit l'UFT constata spesso che l'aggiornamento dei contratti di raccordo viene trascurato, nell'ordinanza viene fissato un termine di tre anni per far sì che i contratti siano rapidamente rielaborati.

Art. 44 Entrata in vigore

Cpv. 2

A differenza delle altre modifiche di ordinanza, gli adeguamenti dell'OTTP entrano in vigore sei mesi più tardi, ossia il 1° gennaio 2017. L'entrata in vigore scaglionata è dovuta da un lato alla necessità, da parte dell'AFD, di un periodo di preparazione a questi cambiamenti, dall'altro mira a far coincidere l'attuazione delle modifiche concernenti la restituzione della TTPCP con il declassamento delle categorie EURO annunciato nel rapporto 2015 sul trasferimento del traffico. Inoltre, consente al mercato di beneficiare di una maggiore certezza giuridica e pianificatoria.

Riguardo all'entrata in vigore posticipata dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b si vedano i commenti all'articolo 41.

2.2 Modifiche dell'ordinanza del 25 novembre 1998³⁴ sugli emolumenti dell'UFT (OseUFT)

Art. 44 cpv. 1

³⁴ RS 742.102



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

Sinora l'UFT fissava e riscuoteva emolumenti per il consenso al piano d'utilizzazione o alla licenza di costruzione di binari di raccordo. Ora non emanerà più decisioni di consenso, ma emetterà semplicemente una valutazione tecnica ferroviaria all'attenzione dell'autorità competente per il rilascio della licenza. Per tale valutazione riscuoterà un emolumento che sarà fatturato direttamente al richiedente. L'importo dell'emolumento rimarrà invece invariato.

Art. 44 cpv. 2

Il secondo capoverso prevede tra l'altro che l'UFT può riscuotere emolumenti per l'approvazione delle prescrizioni d'esercizio invece che per le prescrizioni di servizio.

2.3 Modifiche dell'ordinanza del 4 novembre 2009³⁵ sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie

L'ingresso e il rimando ai pertinenti articoli della Lferr vengono adeguati in seguito all'adozione della nuova base legale.

2.4 Modifiche dell'ordinanza del 6 marzo 2005³⁶ sul traffico pesante (OTTP)

Nel messaggio del 30 aprile 2014 concernente la revisione totale della legge sul trasporto di merci, il Consiglio federale spiega che per lo strumento della restituzione della TTPCP occorre prevedere ottimizzazioni a livello di prescrizioni esecutive. All'articolo 8 OTTP vengono dunque apportati conseguenti adeguamenti riguardanti la restituzione della TTPCP sulle corse iniziali e finali del traffico combinato. A differenza delle altre modifiche di ordinanza, gli adeguamenti dell'OTTP entrano in vigore sei mesi più tardi, ossia il 1° gennaio 2017 (cfr. art. 44 OTM). L'entrata in vigore scaglionata mira a far coincidere l'attuazione delle modifiche concernenti la restituzione della TTPCP con il declassamento delle categorie EURO annunciato nel rapporto 2015 sul trasferimento del traffico.

Art. 8 cpv. 2

³⁵ RS 531.40

³⁶ RS 641.811



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

D'ora in poi beneficeranno del diritto alla restituzione della TTPCP anche le corse iniziali e finali con contenitori che hanno una lunghezza di poco inferiore alla lunghezza minima di 5,5 metri sinora prevista. In concreto si tratta di trasporti di rifiuti. Dato il volume inferiore rispetto a un container di 20 piedi, per questi contenitori è prevista una categoria specifica di restituzione, con importo fissato a 15 franchi.

Inoltre, in considerazione degli incrementi di efficienza realizzati lungo la catena di trasporto nel traffico combinato dopo l'introduzione della TTPCP, vengono ridotti del 10 per cento gli importi attualmente previsti per la restituzione: per le unità di carico e i semirimorchi con lunghezza compresa tra 18 e 20 piedi la riduzione è di due franchi per corsa, ossia da 24 a 22 franchi, per quelli più lunghi di 20 piedi è di quattro franchi, ossia da 37 a 33 franchi.

Art. 9 cpv. 2

Poiché nell'articolo 8 capoverso 2 viene introdotta una categoria supplementare con lunghezza minima di 4,8 metri, la disposizione dell'articolo 9 capoverso 2 che definisce la lunghezza minima di 5,5 metri viene abrogata.

2.5 Modifiche dell'ordinanza del 15 giugno 2001³⁷ sugli addetti alla sicurezza (OSAS)

Adeguamento dell'ingresso conseguente all'adozione della nuova base legale. Essendo stata emanata una nuova direttiva UE, i relativi rimandi sono stati adeguati. Inoltre, d'ora in poi le disposizioni penali dell'OSAS si applicheranno anche alle ferrovie. In tale contesto, il titolo della sezione 5 viene adeguato ai fini dell'armonizzazione con il vettore strada.

2.6 Modifiche dell'ordinanza del 23 novembre 1983³⁸ sulle ferrovie (Oferr)

Art. 11a

Il compito di definire le disposizioni in materia di sicurezza applicabili per i binari di raccordo è affidato al Consiglio federale (art. 14 cpv. 3 LTM). L'articolo 11a Oferr stabilisce che ai fini dell'emanazione

³⁷ RS 741.622

³⁸ RS 742.101



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

delle DE-Oferr occorre tener conto dei requisiti specifici per tali binari, viste le loro minori esigenze di sicurezza (cfr. p. es. n. 3.6.5 R 300.4 PCT «Velocità massima su binari di raccordo»).

Art. 81

Ai fini dell'emanazione delle DE-Oferr occorre tener conto dei requisiti specifici per i binari di raccordo, ad esempio della velocità di marcia ridotta rispetto a quella sulla tratta aperta e quindi dei minori requisiti di sicurezza. In tale ambito vi sono già disposizioni particolare per gli elementi del tracciato (DE-Oferr ad art. 17, DE 17, n. 10).

2.7 Modifiche dell'ordinanza del 31 ottobre 2012³⁹ concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Adeguamento dell'ingresso conseguente all'adozione della nuova base legale e adeguamenti di carattere redazionale.

2.8 Modifiche dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁴⁰ sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Negli articoli 63 capoverso 1 lettera a e 64 capoverso 1 lettera a dell'OTV figurano attualmente due rimandi a disposizioni d'esecuzione del DATEC che servivano da base per l'emanazione della RSD, originariamente di competenza del Dipartimento. La RSD ora in vigore è stata emanata dal Consiglio federale in virtù della legge sul trasporto di merci; i rimandi di cui sopra vengono quindi stralciati.

³⁹ RS 742.412

⁴⁰ RS 745.11



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

2.9 Modifiche dell'ordinanza del 31 ottobre 2012⁴¹ sui mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont)

L'ingresso viene adeguato conseguentemente all'adozione della nuova base legale. Vengono inoltre apportati adeguamenti derivanti dalle esperienze maturate. Tali adeguamenti sono dovuti concretamente alla sentenza del Tribunale federale 2C_256/2015.

Art. 2

I «mezzi di contenimento per merci pericolose» (lett. a) comprendono diversi tipi. Il relativo elenco viene ora completato con i «recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili», finora non chiaramente definiti nell'OMCont. Il complemento è necessario in particolare riguardo ai recipienti a pressione che devono essere testati, ai fini del trasporto, secondo le prescrizioni speciali di costruzione e di prova di cui al capitolo 3.3 RID o ADR oppure secondo le disposizioni di cui all'allegato 2.1 RSD e all'appendice 1 SDR.

I numeri 1 e 2 vengono adeguati in modo da far riferimento al RID (n. 1) o all'ADR (n. 2) in generale e non solo alle rispettive parti 4 e 6; i recipienti a pressione in oggetto devono infatti essere conformi anche a disposizioni contenute in altre parti del RID o dell'ADR, come ad esempio nella sottosezione 1.1.3.2 o nel capitolo 3.3. La versione tedesca è inoltre adeguata a quella francese, mentre ai numeri 1 e 2 della lettera a l'inizio della disposizione viene uniformato.

Art. 15

Il precedente capoverso 2 diventa il capoverso 3. Il nuovo capoverso 2 stabilisce che i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità sono designati dal DATEC. In tal modo risulta chiaro che il DATEC ha la facoltà non solo di designare gli organismi di valutazione della conformità, ma anche di definire i campi tecnici in cui essi operano.

Art. 26 cpv. 2

Nella prassi non era finora sempre chiaro che l'UFT ha la facoltà di emanare una direttiva. Pertanto, il nuovo capoverso 2 crea una chiara base giuridica per l'emanazione di direttive da parte dell'UFT.

Allegato 1

⁴¹ RS 930.111.4



N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00008/00001

N. 1 tabella 1

La terminologia delle procedure viene meglio adeguata ai relativi mezzi di contenimento. A seguito della precisazione riguardante il riconoscimento e la sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti, deve essere adeguata anche la competenza degli organismi di valutazione della conformità.

N. 2

La lettera b viene completata con il corretto rimando alle relative disposizioni dell'ADR.

N. 2 tabella 2

La competenza degli organismi di valutazione della conformità per la sorveglianza della fabbricazione viene adeguata alle prescrizioni ADR e RID.

I numeri 3 e 4 rimangono invariati.

N. 5

In merito alle attività di riconoscimento e di sorveglianza svolte in relazione ai programmi di garanzia della qualità redatti dai fabbricanti, non era esplicitato che l'UFT ne può stabilire la periodicità secondo lo stato della tecnica per i sistemi certificati di gestione della qualità. Il nuovo numero 5 introduce questa periodicità a livello di ordinanza ed elimina quindi questo punto poco chiaro. Di regola il riconoscimento deve essere rinnovato ogni tre anni. L'UFT ha ora la facoltà di fissare intervalli di rinnovo diversi in singoli casi; ciò consente di tener conto dei casi in cui si ritiene proporzionato fissare un intervallo più lungo di tre anni.